

Circolare **n. 1 - finanza**
del **16.01.2024**

Sommario

1. aggiornamento regime de minimis

- 1 -

Lo scorso 15 dicembre 2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo Regolamento UE n. 2831 del 13 dicembre 2023 che prevede un incremento da euro 200.000 ad euro 300.000 del limite "de minimis" dal 01 gennaio 2024.

Il nuovo Regolamento andrà a sostituire quello in vigore fino al 2023 (Regolamento UE n.1407/2013) e resterà in vigore fino al 31/12/2030.

Regime "De Minimis"

Considerando il loro importo limitato, gli aiuti "de minimis" sono aiuti di stato che sono considerati tali da non incidere sugli scambi tra gli stati membri e da non falsare la concorrenza.

Diversamente da altre tipologie di aiuti di stato, quelli che rientrano in questo regime sono esentati dall'obbligo di notifica alla Commissione Europea di cui all'art. 108 paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

Lo scopo del regime «de minimis» è quello di permettere agli Stati di sostenere alcuni settori di attività o imprese, tramite la concessione di aiuti di modesta entità senza dover attendere l'autorizzazione da parte della Commissione, semplificando e velocizzando le procedure.

Come già previsto in passato, il nuovo massimale è da verificare nell'arco dell'ultimo triennio su base mobile. In caso di una nuova concessione che rientra nell'ambito del regime "de minimis", occorre pertanto tenere in considerazione l'importo complessivo degli aiuti concessi nei tre anni precedenti.

Il nuovo regolamento lascia alcuni dubbi sulle modalità di calcolo del triennio. In attesa di chiarimenti è importante adottare comportamenti prudenziali per evitare sforamenti dal massimale.

Ai fini di questa verifica, occorre considerare che gli aiuti si considerano concessi nel momento in cui all'impresa viene accordato il diritto di riceverli indipendentemente dalla data in cui verranno effettivamente erogati.

Il massimale di cui al paragrafo 2 del nuovo Regolamento si applica a prescindere dalla forma dell'aiuto «de minimis» o dall'obiettivo perseguito e a prescindere dal fatto che l'aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse provenienti dall'Unione.

Ai fini del massimale, gli aiuti sono espressi in termini di sovvenzione diretta in denaro. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione, l'importo dell'aiuto corrisponde all'equivalente sovvenzione lordo. Gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione.

Ambito di applicazione

Il nuovo regolamento si applica agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, ad eccezione dei seguenti:

- aiuti ad imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

- aiuti ad imprese attive nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti acquistati o immessi sul mercato;

- aiuti ad imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;

- aiuti ad imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Il precedente Regolamento 1407/2013 prevedeva all'art.3 un limite specifico di euro 100.000 per le imprese operanti nel settore del trasporto merci per conto terzi.

Non essendo presente alcuna indicazione specifica nel nuovo Regolamento, in attesa di eventuali ulteriori chiarimenti, per le imprese del settore del trasporto merci per conto terzi sembrerebbe applicabile il limite di euro 300.000.

Per le imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (SIEG) il limite di applicazione del regime "de Minimis" sarà aumentato dagli attuali euro 500.000 ad euro 750.000.

Registro Nazionale

Il nuovo regolamento prevede l'obbligo per gli stati membri di istituire un registro centrale nazionale in cui vengano inserite tutte le informazioni sugli aiuti "de minimis" concessi. Per gli stati membri che hanno provveduto in merito, i registri esistenti potranno continuare ad essere utilizzati solo nel caso in cui soddisfino i requisiti stabiliti nel regolamento (per lo stato Italiano Registro Nazionale Aiuti di Stato rna.gov).

Il regolamento recentemente approvato prevede l'istituzione di un registro centrale a livello dell'Unione Europea che potrà essere utilizzato dagli stati membri a partire dal 01 gennaio 2026.

Impresa Unica

Ai fini della verifica del massimale per l'applicazione del regime "de minimis", occorre fare riferimento alla definizione di "impresa unica". In proposito, si intendono facenti parte della stessa impresa unica tutte le imprese, fra le quali intercorre almeno una delle relazioni seguenti:

- un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

- un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

- un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

- un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Per maggiori informazioni, tutte le aziende interessate, potranno contattare direttamente il Dott. Bottioni Matteo (m.bottioni@studiobrogia.com).

Cordiali saluti.
Gianluca Broglia